



comune di  
**PRATO**

**Regolamento Garante dei  
diritti delle persone private  
della libertà personale**

Approvato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 72 del 31.07.2013

## **INDICE**

Articolo 1: Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Articolo 2: Nomina, durata e requisiti

Articolo 3: Incompatibilità, casi di revoca e cessazione

Articolo 4: Compiti del Garante

Articolo 5: Rapporti con gli Organi del Comune

Articolo 6: Indennità e strutture di supporto

Articolo 7: Rinvio ad altre disposizioni

### **Articolo 1: Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale**

1. Nell'ambito del Comune di Prato è istituito il "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale" del Comune di Prato, di seguito denominato "Garante".
2. Le previsioni contenute nel presente regolamento disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività nel Comune di Prato, in conformità alle previsioni contenute nello Statuto.

### **Articolo 2: Nomina, durata e requisiti**

1. Dell'intenzione dell'Amministrazione di procedere alla nomina del Garante ne è data notizia attraverso la pubblicazione di specifico avviso sull'albo pretorio e sul sito dell'ente per almeno 15 gg; resta salva la possibilità di individuare ulteriori forme di pubblicizzazione ritenute opportune.
2. Il Sindaco, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, nomina con proprio atto il Garante, scegliendolo fra i soggetti che hanno risposto all'avviso. La nomina è effettuata valutando elementi come il prestigio e la nota fama nel campo dei diritti umani ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena ovvero nei centri di Servizio Sociale. Il Garante resta in carica per tre anni. Resta altresì in carica fino alla nomina del nuovo Garante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

### **Articolo 3: Incompatibilità, casi di revoca e cessazione**

1. Il Garante è un organo monocratico.
2. Non possono essere nominati alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o inconfiribilità, previste per la carica di consigliere comunale.
3. L'Ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
4. Si applicano, altresì, al Garante le cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità previste per la carica di Sindaco e Assessore comunale.
5. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità, inconfiribilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco pronuncia la decadenza del Garante in carica.

#### **Articolo 4: Compiti del Garante**

##### 1. Il Garante:

- a) promuove, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Prato, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a) nonché con il mondo dell'associazionismo cittadino;
- d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
- e) promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici territoriali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

#### **Articolo 5: Rapporti con gli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, presentando al Consiglio Comunale apposita relazione annuale.
2. Il Garante ha altresì la facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative ed interventi ai fini dell'esercizio dei compiti previsti dall'art. 4.

3. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

#### **Articolo 6: Indennità e strutture di supporto**

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale determinerà le modalità per il rimborso delle spese sostenute per l'attività relativa alla carica, applicando, dove possibile le modalità e le prescrizioni previste dalla legge per i rimborsi dei Consiglieri Comunali.
2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale individuerà le modalità organizzative idonee per la funzionalità delle strutture di supporto all'attività del Garante.

#### **Articolo 7: Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali vigenti in materia di Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale.